

## CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Versione\_1.1

### 1 NORME GENERALI

#### 1.1 Ambito di applicazione

Le forniture comprendono solo quanto espressamente specificato nelle conferme d'ordine di ANAF SPA e sono regolate dalle presenti condizioni.

Salvo diversi accordi scritti tra le parti, le presenti condizioni di vendita si applicano alla fornitura di:

- moduli fotovoltaici,
- sistemi di raffreddamento per impianti fotovoltaici,
- strutture di sostegno,
- inseguitori solari,
- sistemi di controllo,
- inverter e sui componenti necessari alla realizzazione di impianti fotovoltaici,
- impianti antifurto,
- impianti antincendio
- impianti di videosorveglianza
- impianti anti intrusione
- impianti elettrici
- fabbricati industriali
- impianti fotovoltaici completi "chiavi in mano"
- sottoinsiemi di impianti fotovoltaici installati "a campo" .

Eventuali deroghe alle presenti condizioni di vendita dovranno risultare esclusivamente da esplicite accettazioni scritte da parte di ANAF SPA.

Qualora una o più clausole delle presenti condizioni di vendita non siano valide, resteranno valide ed applicabili tutte le restanti condizioni di vendita.

#### 1.2 Conferma d'Ordine

Le offerte redatte da ANAF SPA hanno carattere puramente indicativo e non vincolante se non seguite da conferma d'ordine in forma scritta da parte di ANAF SPA.

Eventuali modifiche o riduzioni agli ordini già confermati da ANAF SPA non saranno valide se non comunicate ad ANAF SPA per iscritto e successivamente accettate in forma scritta da quest'ultima.

#### 1.3 Sospensione della fornitura

In qualunque momento l'esecuzione della fornitura potrà essere sospesa qualora mutino le condizioni patrimoniali del Committente ai sensi ed agli effetti dell'art. 1461 del Codice Civile.

#### 1.4 Sostituzione dei moduli fotovoltaici

Nell'ambito della fornitura di moduli fotovoltaici, ANAF SPA, qualora si renda necessario, si riserva la facoltà di fornire modelli diversi da quelli richiesti dal Committente qualora questi non siano disponibili, fatto salvo il rispetto delle caratteristiche elettriche minime indicate nella conferma

d'ordine.

### 1.5 Proprietà intellettuale

ANAF SPA si riserva i diritti, il titolo e la proprietà intellettuale su documenti, disegni, schede tecniche fornite al Committente, il quale non potrà fornire o anche semplicemente esibire tale documentazione a terze parti senza previa autorizzazione scritta di ANAF SPA.

## **2 MODALITA' DI PAGAMENTO**

### 2.1 Prezzi

I prezzi dei prodotti indicati sono quelli risultanti dai listini ANAF SPA, come di volta in volta aggiornati. I prezzi ivi indicati sono da intendersi IVA esclusa e, ove non diversamente specificato, comprensivi di imballo standard.

### 2.2 Acconto all'Ordine

Ove non espressamente altrimenti stabilito per iscritto, l'acconto all'ordine pattuito dovrà essere versato nei 10 giorni successivi alla ricezione della Conferma d'Ordine. Ogni termine previsto per la fornitura (tempi di consegna, stati di avanzamento, ecc..) decorrerà dalla ricezione della Conferma d'Ordine o, se successiva, dalla data di versamento dell'acconto convenuto. L'acconto all'ordine sarà fatturato da parte di ANAF SPA.

ANAF SPA ha il diritto di risolvere il contratto di diritto, senza necessità di diffida, qualora il Committente ritardi il pagamento dell'anticipo oltre i 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione della conferma d'ordine.

### 2.3 Pagamenti Parziali

Ove non espressamente altrimenti stabilito in forma scritta, la fornitura di materiali o di impianti fotovoltaici può essere eseguita con consegne parziali o, nel caso di impianti, con stati di avanzamento lavori che saranno, in entrambi i casi, fatturati e pagati dal Committente con le tempistiche indicate in fattura.

A fronte del mancato puntuale pagamento delle fatture per consegna parziale ANAF SPA si riserva la facoltà di sospendere le attività di fornitura e/o di installazione, con il conseguente slittamento delle tempistiche previste in sede di definizione dell'ordine.

### 2.4 Pagamenti a saldo

Nel caso in cui ANAF SPA si sia obbligata ad effettuare l'installazione e/o il collaudo, il pagamento del saldo dovrà avvenire, se non diversamente stabilito, entro 10 (dieci) giorni dalla data del collaudo.

Qualora l'installazione e/o il collaudo non debbano essere effettuati da ANAF SPA, il pagamento del saldo dovrà avvenire al più tardi, se non diversamente stabilito, entro e non oltre i 30 (trenta) giorni successivi alla consegna dei prodotti e ciò anche indipendentemente dalla intervenuta effettuazione della installazione e/o del collaudo.

### 2.5 Ritardo nei pagamenti

In caso di ritardato pagamento rispetto alla scadenza convenuta in fattura, verranno addebitati gli interessi moratori nella misura del 5%, fatto salvo il diritto di ANAF SPA di chiedere il risarcimento degli ulteriori danni patiti.

### 2.6 Proprietà dei beni

Il Committente prende espressamente atto che ANAF SPA conserva la proprietà sui prodotti fino all'integrale pagamento del prezzo, degli interessi di mora e degli altri importi eventualmente

dovuti, compresi quelli dovuti a titolo di rimborso delle spese di recupero ed incasso, fermo tuttavia il passaggio dei rischi, che avverrà ai sensi del successivo art. 4.4.

È fatto espresso divieto al Committente di costituire garanzie reali sui beni oggetto del presente contratto o in generale di dare, a garanzia di un proprio debito, un bene ancora di proprietà di ANAF SPA; la violazione di tale divieto, determinerà la decadenza del Committente dal beneficio del termine, ai sensi dell'art. 1186 c.c., con conseguente obbligo di pagare immediatamente e senza dilazione tutte le somme a qualsiasi titolo dovute a ANAF SPA.

In caso di rivendita dei prodotti a terze parti, autorizzata per iscritto da ANAF SPA, il Committente originario è comunque obbligato ad informare la terza parte dell'esistenza del diritto di riserva di proprietà a favore di ANAF SPA sui materiali oggetto della vendita.

### **2.7 Luogo di pagamento - Ricevute Bancarie**

Il luogo di pagamento di ogni somma dovuta dal Committente ad ANAF SPA è quello della sede di quest'ultima.

In caso di pagamento tramite Ricevuta Bancaria, per ogni Ricevuta emessa verrà addebitato l'importo di Euro 3,00 (tre) per le spese di incasso; In ogni caso, l'emissione di Ricevute Bancarie non determinerà lo spostamento del luogo di pagamento delle somme dovute.

## **3 TRASPORTO**

### **3.1 Tariffe**

Ove non incluso nella Conferma d'Ordine e qualora lo stesso dovesse essere effettuato a cura di ANAF SPA, il trasporto verrà addebitato al Committente al costo corrispondente a [\*].

Gli eventuali trasporti minori, organizzati tramite corriere espresso, saranno addebitati al Committente sulla base del costo effettivamente sostenuto da ANAF SPA.

### **3.2 Disponibilità allo scarico**

Ove non espressamente altrimenti pattuito per iscritto, il Committente si impegna a rendere disponibile ad ANAF SPA, o a chi per essa, un luogo idoneo allo scarico del materiale trasportato. Nel caso il trasportatore riscontrasse la impossibilità allo scarico del materiale, il trasporto sarà comunque addebitato al Committente e il trasporto stesso sarà riprogrammato compatibilmente con le disponibilità di ANAF SPA. Qualsiasi danno al materiale causato durante o dopo lo scarico da parte del personale del Committente ricadrà nella esclusiva responsabilità del Committente stesso e ad Anaf SPA non potrà essere avanzata nessuna richiesta di risarcimento o sostituzione, salvo diverso accordo tra le parti.

### **3.3 Imballi**

Ove non espressamente altrimenti pattuito per iscritto, saranno fatturati al Committente le seguenti cauzioni per le strutture di supporto agli imballi:

- Bancale EUR (80x120 cm) 6€
- Bancale non EUR 10€

Tali cauzioni saranno restituite e saranno oggetto di specifica Nota di Accredito nel momento in cui, a cura del Committente, gli imballi saranno resi franco stabilimento di ANAF SPA.

## **4 CONSEGNA**

### **4.1 Indicatività dei Termini**

I termini di consegna rivestono carattere puramente indicativo e non potranno in nessun caso

---

### **ANAF S.p.A.**

essere considerati essenziali.

In caso di ritardo nella consegna, nessuna penale o interesse o risarcimento danni potrà essere preteso dal Committente, salvo il solo caso provato di grave negligenza da parte di ANAF SPA.

#### 4.2 Proroghe automatiche

I termini di consegna si intendono automaticamente prorogati qualora il Committente non adempia puntualmente agli obblighi contrattuali, in specie per quanto riguarda la tempestività dei pagamenti (fatta salva la facoltà di ANAF SPA di risolvere di diritto il contratto) oppure si verifichi una delle seguenti circostanze:

- il Committente non fornisca in tempo utile tutti i dati necessari all'esecuzione della fornitura e non dia prontamente l'approvazione in forma scritta di schemi o disegni ove sia richiesto da ANAF SPA;
- il Committente richieda delle varianti nel corso dell'esecuzione della fornitura;
- il Committente ritardi la consegna di eventuali materiali di sua fornitura necessari all'esecuzione dell'ordine;
- sopravvengano cause o circostanze indipendenti dalla volontà di ANAF SPA o dalla sua diligenza che comunque determinino un giustificato motivo di ritardo nella fornitura;
- la dilazione della consegna sia dovuta a cause di forza maggiore (si includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo scioperi di fornitori, trasportatori o vettori, maltempo, ecc.)
- il Committente non appronti debitamente e tempestivamente i locali o le superfici in cui i prodotti devono essere montati o installati.
- Il Committente non disponga di mezzi idonei e necessari allo scarico del materiale
- Ogni altra circostanza in cui il ritardo è dovuto ad atti, fatti e circostanze a qualsivoglia titolo imputabili, anche non in via esclusiva, al Committente.

#### 4.3 Luogo di consegna

La consegna, ai sensi dell'art. 1510 del Codice civile, fatta salva la riserva di proprietà di cui all'art. 2.6 che precede, si intende convenuta presso magazzini di ANAF SPA ed eseguita all'atto della messa a disposizione dei prodotti al Committente, al vettore o allo spedizioniere, anche nell'ipotesi in cui il prezzo comprenda il trasporto o qualora ANAF SPA si assuma l'obbligo del montaggio, dell'installazione e/o del collaudo dei prodotti.

Tuttavia, se per un motivo qualsiasi, approntati che siano i prodotti, non è avvenuta la consegna per fatto indipendente dalla volontà di ANAF SPA, la consegna si intende ad ogni effetto eseguita con semplice avviso di merce pronta al Committente.

#### 4.4 Passaggio dei rischi

Avvenuta la consegna ai sensi dell'art. 4.3 che precede, fatta comunque salva la riserva di proprietà a favore di ANAF SPA come prevista al precedente art. 2.6, tutti i rischi sui prodotti si trasferiscono in capo al Committente.

ANAF SPA, in caso di ritardata consegna per fatto da essa indipendente, avrà il diritto di addebitare al Committente le spese di magazzinaggio, manutenzione, custodia, assicurazione, ecc.

Eventuali reclami aventi ad oggetto anche vizi o non conformità dei prodotti devono essere presentati, a pena di decadenza, entro 15 (quindici) giorni dall'avvenuta consegna degli stessi. Trascorso tale termine il Committente decadrà di ogni diritto a contestarli.

#### 4.5 Resi

Qualsiasi reso dovrà essere autorizzato per iscritto da ANAF SPA prima della spedizione e le spese di spedizione saranno a carico del Committente.

In difetto della citata autorizzazione scritta il reso verrà respinto a spese del Committente.

## **5 DATI TECNICI**

### **5.1 Modifiche**

ANAF SPA si riserva il diritto di apportare in qualunque momento ai propri prodotti quelle modifiche che ritenesse necessarie, convenienti o opportune. Ogni modifica tecnica proposta dal Committente rispetto a quanto previsto nell'offerta, nella conferma d'ordine o nei disegni presentati, dovrà essere approvata per iscritto da ANAF SPA con indicazione delle variazioni che tale modifica dovesse apportare sui prezzi e sul termine di consegna precedentemente stabiliti.

## **6 MONTAGGIO**

### **6.1 Inclusione del montaggio**

Se nella fornitura è compreso il montaggio in loco, l'installazione e/o il collaudo, le condizioni di montaggio, installazione e/o collaudo concordate per iscritto tra le parti fanno parte integrante del contratto di fornitura.

### **6.2 Assistenza**

Nel caso in cui venga richiesta l'assistenza di personale ANAF SPA in fase di montaggio e/o avviamento e/o collaudo degli impianti fotovoltaici, questa, ove non espressamente altrimenti stabilito, sarà erogata alle seguenti condizioni:

- Costo giornaliero tecnico pari a 550€
- Costo eventuale attrezzature di sollevamento (grù, ceste, ecc..) a carico del Committente
- Spese di trasferta a piè di lista
- Eventuale costo auto aziendale pari a 0,8 €/km

Nel caso in cui l'assistenza non potesse essere erogata per inaccessibilità al Cantiere o altre cause non dipendenti da ANAF SPA i costi di cui sopra saranno ugualmente addebitati al Committente.

## **7 GARANZIA**

### **7.1 Durata della Garanzia**

Le garanzie standard fornite da ANAF SPA sono di due anni su tutti i materiali.

In caso di materiali di commercio, la garanzia del bene è rilasciata dal fornitore e non da ANAF SPA.

Il periodo di garanzia decorre dalla consegna del prodotto indipendentemente dalla intervenuta messa in servizio.

### **7.2 Estensione della garanzia**

A fronte della sottoscrizione di un contratto di manutenzione "All Inclusive", ai sensi del successivo art. 8, la garanzia viene automaticamente estesa ad un periodo di anni 20 (venti).

### **7.3 Condizioni di validità della garanzia**

ANAF SPA garantisce la buona qualità e costruzione dei dispositivi da essa prodotti e/o commercializzati obbligandosi, durante il periodo di garanzia, a proprio insindacabile giudizio o a riparare o a sostituire gratuitamente nel più breve tempo possibile quei prodotti che, per cattiva

qualità di materiale o per difetto di fabbricazione o per imperfetto montaggio (solo nel caso in cui l'installazione sia stata effettuata da ANAF SPA), si dimostrassero difettosi, sempre che ciò non dipenda da naturale logoramento, da guasti causati da imperizia o negligenza del Committente, da errata installazione e/o collegamento elettrico, da utilizzo improprio o non conforme a quanto indicato nei manuali, da interventi non autorizzati, da manomissioni eseguite o fatte eseguire dal Committente, da immagazzinamento non corretto, da casi fortuiti o da forza maggiore o dal verificarsi di condizioni atmosferiche eccezionali (fulmini, trombe d'aria, ecc.).

#### 7.4 Modalità di attuazione della garanzia

In caso di lamentato malfunzionamento di un dispositivo o componente prodotto o commercializzato da ANAF SPA, il Committente dovrà spedirlo a proprie spese presso la sede di ANAF SPA, dove verranno eseguiti i lavori di controllo dell'asserito malfunzionamento e le eventuali riparazioni o sostituzioni.

Ogni intervento di garanzia da parte di ANAF SPA rimane comunque subordinato all'intervenuta puntuale e piena osservanza delle condizioni di pagamento da parte del Committente.

I lavori inerenti alla verifica dell'asserito malfunzionamento del materiale, alle riparazioni o alle sostituzioni in garanzia saranno eseguiti presso la sede di ANAF SPA o, a insindacabile giudizio di quest'ultima, presso centri autorizzati o presso terzi da essa designati.

Qualora il Committente richieda espressamente l'intervento sul luogo ove sono ubicati i prodotti dichiarati malfunzionanti, questo dovrà essere richiesto per iscritto.

In tal caso verranno addebitate al Committente le spese vive sostenute da ANAF SPA, quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le spese di viaggio, di vitto, di alloggio, il costo delle ore di viaggio secondo le tariffe ANIE e le spese di trasporto materiali con l'esclusione delle sole ore impiegate per l'esecuzione del lavoro in garanzia.

Per i lavori da eseguirsi sul posto il Committente dovrà mettere a disposizione del personale ANAF SPA, a propria cura e spesa, tutti i mezzi, il materiale ed il personale ausiliario necessari all'intervento, oltre a tutte le opere elettriche, murarie, ecc.

Le parti sostituite in garanzia restano di proprietà di ANAF SPA.

#### 7.5 Penalità

Qualora i tecnici di ANAF SPA riscontrino, a proprio insindacabile giudizio, che l'asserito malfunzionamento non sussiste o dipende da naturale logoramento, da guasti causati da imperizia o negligenza del Committente o di chi per esso, da errata installazione e/o collegamento elettrico, da utilizzo improprio o non conforme a quanto indicato nei manuali, da interventi non autorizzati, da manomissioni eseguite o fatte eseguire dal Committente, da immagazzinamento non corretto, o da altre cause comunque costituenti motivo di invalidità della garanzia, il Committente si obbliga fin da ora a corrispondere, a titolo di corrispettivo per l'intervento tecnico la somma di Euro 100,00 (cento) da accreditarsi presso il conto corrente intestato a ANAF SPA.

In questo caso ANAF SPA restituirà il materiale funzionante al Committente a fronte del completo pagamento dell'importo sopraddetto e del completo pagamento anticipato delle spese per la spedizione del medesimo materiale.

Inoltre, fino all'esito della verifica circa l'asserito malfunzionamento del prodotto da parte del personale tecnico di ANAF SPA, quest'ultima è espressamente esonerata dallo spedire al Committente prodotti in sostituzione anche temporanea.

#### 7.6 Mancato funzionamento dell'impianto

Nulla sarà dovuto al Committente per il tempo durante il quale l'impianto o l'apparecchiatura non avranno potuto funzionare o saranno comunque rimasti inoperativi in ragione dell'intervento in garanzia, né il Committente potrà pretendere risarcimenti o indennizzi per spese, sinistri, danni diretti e indiretti, anche in riferimento alle suddette riparazioni o sostituzioni o relative tempistiche.

---

#### **ANAF S.p.A.**



## 8 MANUTENZIONE

ANAF SPA S.p.A, è in grado di offrire al Committente un contratto di manutenzione “All Inclusive” che consente di garantire i prodotti che ne sono oggetto per la durata di 20 anni a decorrere dalla data di consegna.

Con la firma del contratto di manutenzione e con la sua clausola di automatica rinnovabilità il Committente ottiene le seguenti importanti prestazioni ad un prezzo predefinito da concordare per iscritto con ANAF SPA:

- Integrazione della garanzia ventennale concordata con la inclusione dei costi di intervento.
- Tempi di intervento predefiniti
- Interventi di manutenzione preventiva programmata
- Monitorizzazione remota dell'impianto

Ove non diversamente pattuito l'ordinaria manutenzione rimane a carico del Committente, comprensiva della disponibilità di personale atto ad intervenire sull'impianto nel caso in cui in ragione del controllo remoto sia segnalata la necessità di un intervento in loco.

## 9 ESCLUSIONI

Salvo diversa indicazione scritta e confermata da ANAF SPA per ogni contratto e fornitura resteranno ferme le seguenti esclusioni:

- oneri di allacciamento alla rete elettrica,
- cabine Enel,
- costruzione di qualsiasi manufatto edile, ivi compresi, cabine di trasformazione, locali adibiti al posizionamento di inverter e altro materiale elettrico, platea, plinti di fondazione,
- qualsiasi tipologia di impianto non esplicitamente indicato nella conferma d'ordine (a titolo esemplificativo e non esaustivo si indica: antifurto; videosorveglianza; antintrusione; antincendio; illuminazione; condizionamento, ecc.),
- recinzioni,
- acqua ed energia elettrica,
- agibilità ed accesso al cantiere per i mezzi di trasporto e di lavoro anche di dimensioni eccezionali,
- disponibilità di aree per lo scarico ed il deposito della fornitura,
- spese per collaudi strutturali o test sui materiali,
- apparecchi di appoggio e movimentazione non espressamente indicati in offerta,
- custodia dei materiali,
- misure di sicurezza diverse da quelle preventivate se prescritte dagli enti preposti.

Le presenti esclusioni sono sempre applicate, anche ai contratti “chiavi in mano”.

## 10 CONTROVERSIE

### 10.1 Legge applicabile e foro competente

Qualsiasi contratto concluso da ANAF SPA, indipendentemente dalla nazionalità dell'altro contraente, è disciplinato dalla vigente legislazione italiana.

Per qualsiasi controversia nascente dal presente contratto o comunque correlato allo stesso, alla sua interpretazione e/o esecuzione, è esclusivamente competente, in via inderogabile, il Foro di

Pavia (Italia).

#### 10.2 Contestazioni

Le eventuali contestazioni non dispensano il Committente dall'osservare puntualmente e pienamente le condizioni di pagamento dei termini contrattuali.

#### **11 REGISTRAZIONE**

Le spese di contratto, la sua registrazione e l'eventuale trascrizione sono a carico del Committente.